

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Determinazione n. 57 del 15.11.2023.

- **Revoca della Determinazione n. 49 del 28.08.2023 e (nuovo) affidamento diretto (ex art. 56, co. 1, lettera "h"), numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), all'avv. Nicola Crisci, del servizio/incarico di patrocinio legale e processuale per il recupero coattivo del credito vantato da questa Società pubblica nei confronti della Società «S.A.P.N.A. SpA»;**
- **Nomina Rup.**

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» è società interamente partecipata dall'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» (nel seguito, anche «EdA Salerno»);

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EdA Salerno n. 10 del 06.08.2020, recante la scelta di non ricorrere, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione dell'Impianto T.M.B. di Battipaglia, delle discariche cc.dd. "post mortem" e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, a procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto affidamento "in house providing" dei Servizi precitati alla «EcoAmbiente Salerno S.p.A.»;

- la «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» è gestita da un Organo Amministrativo in composizione collegiale (Consiglio di Amministrazione), per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27.07.2023;

- con delibera adottata in data 21.01.2021, il C.d.A. di questa Società "in house", in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19.2 del vigente Statuto societario, ha delegato il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e/o quotidiana della Società, anche comportanti impegno di spesa fino alla somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre accessori di legge, prescrivendo che – per gli atti, in particolare, comportanti impegno di spesa di importo compreso tra € 10.000,01, oltre accessori di legge, ed € 75.000,00, oltre accessori di legge - dovrà provvedere a mezzo formale ed apposita determinazione scritta recante numerazione progressiva e stabilendo altresì che «in caso di affidamento esterno di servizi e/o forniture e/o lavori di valore non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge, dovrà - salva la facoltà di optare di ricorrere a formale e più dettagliato atto di determinazione scritta - provvedere attraverso sottoscrizione di apposito "Ordinativo";

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
ecoambientesalerno@pec.it



CERTIFICATO No. 39806/20/5 CERTIFICATO No. EMS-9480/5



Premesso, altresì, che:

a) con precedente Determinazione n. 49 del 28.08.2023, lo Scrivente ha affidato, all'avv. Nicola Crisci, incarico legale di recupero coattivo, nei confronti della Società "S.A.P.NA. SpA", dell'importo di € 205.290,18 relativo ai costi per l'«*adeguamento tariffario - esercizio 2013*» per lo smaltimento dei rifiuti presso il Termovalorizzatore di Acerra, mediante procedimento (giurisdizionale) ordinario di cognizione;

b) con nota Pec del 13.11.2023 (acquisita, in pari data, al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" n. 20230004627), il Legale incaricato ha evidenziato che la richiamata azione di recupero del credito risulterebbe più rapida ed efficace se proposta attraverso ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss. c.p.c.;

Considerato che:

I- alla luce di quanto sopra, si rende necessario revocare, in autotutela, la precedente, sopra citata Determinazione n. 49 del 28.08.2023 e, contestualmente, procedere a ri-affidare incarico di patrocinio legale per l'avvio di idoneo procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.), salvo poi anche costituirsi nell'eventuale giudizio di opposizione a D.I. (art. 645 c.p.c) incardinato da controparte;

II- mancando, nell'organico aziendale, personale in possesso delle necessarie competenze ed abilitazioni di legge per il dispiegamento di opportuno patrocinio legale e processuale, imprescindibile al fine di far valere le ragioni di credito che questa Società vanta nei confronti della "S.A.P.NA. SpA", è necessario rivolgersi a Professionista esterno che, nella specie, sarà il medesimo Legale già precedentemente designato con la sopra richiamata determina presidenziale n. 49 del 28.08.2023, il quale provvederà alla proposizione di formale ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss. c.p.c.;

III- il conferimento degli incarichi di patrocinio processuale agli avvocati del libero Foro non impone una preventiva ed apposita selezione comparativo-competitiva e/o ad evidenza pubblica per la scelta del Professionista da incaricare (l'art. 56, co. 1, lettera "h)", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023 esclude, infatti, dall'applicabilità della disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, i «*servizi legali*» e, in particolare, quelli concernenti «*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro (...)*»);

IV- in ogni caso, a norma dell'art. 50, comma 1, lettera "b)", del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, oltre accessori di legge, è sempre possibile procedere mediante «*affidamento diretto*», anche senza previo confronto preventivi;

Dato atto che:

i- a seguito di interlocuzione "per le vie brevi", l'avv. Nicola Crisci del Foro di Salerno (dal cui curriculum professionale emergono competenze ed esperienze idonee) si è dichiarato disponibile all'espletamento dell'incarico a fronte di un compenso professionale complessivo pari ad € 8.500,00 (ottomilacinquecentoeuro/00) comprensivi di rimborso forfettario (ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014), oltre Cnap ed iva (ove dovuti) nonché "spese vive" documentate;



ii- l'importo del compenso richiesto dal Professionista risulta congruo anche alla luce delle risultanze di cui al D.M. 55/2014 («Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense») e, dunque, pienamente rispondente al “principio di economicità”;

iii- è possibile, nella specie, rinunciare alla «garanzia definitiva» ed alla «polizza a saldo» previste dal Codice dei contratti pubblici (art. 117, commi 1 e 9, del D.Lgs. 36/2016) sia in virtù del fatto che la vigente normativa di settore (art. 3, co. 5, lett. “e”, L. 148/2011) già impone agli avvocati del libero foro di munirsi di Polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale; sia perché l'affidamento a farsi esula – come precisato - dall'applicazione del richiamato Codice dei contratti (e, dunque, dall'applicabilità stessa dei commi 1 e 9 del sopra indicato art. 117), sia perché – quand'anche i precitati commi 1 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 risultassero applicabili anche agli affidamenti di servizi legali - l'importo del corrispettivo professionale richiesto è inferiore alle soglie prescritte dalla legge per gli “affidamenti diretti” e consente, come tale, di rinunciare (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in base anche a quanto chiarito dalla Delibera Anac 27.2.2019 n. 140, che – seppur resa in vigore e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. 36/2023) alla «garanzia definitiva» prevista dall'art. 117, co. 1, del nuovo Codice dei contratti, nonché - in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che – seppur, anch'esso, reso in vigore e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «polizza a saldo» di cui all'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2016,

DETERMINA/DISPONE:

1) la revoca (in autotutela) della precedente Determinazione n. 49 del 28.08.2023, per le ragioni chiarite nella sopra riportata parte motivo-narrativa;

2) l'affidamento in via diretta (ex art. 56, co. 1, lettera “h”), numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), **all'avv. Nicola CRISCI** (con **omissis**, iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno; C.F.: **omissis**), del patrocinio legale e processuale per il recupero (attraverso ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss c.p.c.) del credito vantato da questa Società pubblica nei confronti della Società “S.A.P.N.A. SpA” per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motivo-narrativa;

3) che l'affidamento comporta, per questa Stazione Appaltante, un impegno massimo di spesa, a valere sui fondi propri di bilancio, pari ad € **8.500,00** (*ottomilacinquecentoeuro/00*) comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate, così ripartiti:

3.1) € **1.500,00** (*millecinquecentoeuro/00*), comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate, per la fase del monitoraggio (ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss c.p.c.);



3.2) € 7.000,00 (*settemilaeuro/00*), comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate, per l’eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo;

4) **che** – fermo quanto prescritto nei punti 5, 9 e 10 che seguono - l’importo complessivo da versare, in concreto, al Professionista incaricato andrà, entro il limite massimo di spesa indicato sub 3, quantificato “a consuntivo” e ridotto opportunamente nel caso in cui una o alcune delle fasi dell’incarico, come declinate nel precitato D.M. 55/2014 (per il monitoraggio: «Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo», «Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo»); per l’eventuale giudizio di opposizione al D.I.: «Fase di studio della controversia», «Fase introduttiva del giudizio», «Fase istruttoria», «Fase decisionale»), non dovessero tenersi;

5) **che**, in caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 4, co. 6, D.M. 55/2014;

6) **che**, al Professionista incaricato, previo favorevole esito delle propedeutiche verifiche di legge, venga liquidato, alla firma della procura alla lite (art. 83, c.p.c.), acconto pari al 30% (trenta per cento) dell’importo indicato sub 3.1, oltre eventuali “spese vive” documentate, e saldo alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale che definisce il monitoraggio;

7) **che**, in caso di intervenuto incardinamento del giudizio di opposizione al D.I. (art. 645 c.p.c.), al Professionista incaricato, previo favorevole esito delle propedeutiche verifiche di legge, venga liquidato, all’atto della costituzione in giudizio, acconto pari al 30% (trenta per cento) dell’importo indicato sub 3.2, oltre eventuali “spese vive” documentate, e saldo alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale che definisce il grado di giudizio;

8) **di rinunciare**, con riferimento all’affidamento/incarico sopra disposto, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;

9) **che**, in caso di recesso/revoca (che la S.A., con preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, potrà disporre per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta), il Professionista dovrà continuare a svolgere l’incarico fino alla data all’uopo comunicata dalla S.A. medesima e – in deroga anche a quanto prescritto dall’art. 123 D.Lgs. 36/2023 – avrà titolo esclusivamente a ricevere le spettanze maturate per l’attività prestata fino alla concreta cessazione della prestazione;

10) **che**, nel caso in cui – all’esito del/i giudizio/i che sarà/anno celebrato/i – l’Autorità giudiziaria adita dovesse condannare la/e controparte/i a pagare un determinato importo a titolo di refusione delle spese di lite, siffatto importo verrà stralciato dalle somme che questa S.A. è chiamata a versare a titolo di compenso del Legale incaricato (come determinato sub 3) e verrà versato al Legale medesimo nella sola ipotesi di successiva, documentata e comprovata irrecuperabilità (a seguito, ove necessario, anche di apposita procedura giurisdizionale di recupero coattivo che il sopra indicato Legale designato sarà chiamato a svolgere senza oneri economici aggiuntivi a carico di questa Società pubblica) del relativo credito nei confronti della/e controparte/i condannata/e;



11) che, in caso di accettazione dell'incarico di cui alla presente determinazione, il Professionista designato rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa, tantomeno economica, per l'incarico conferitogli con la precedente, sopra richiamata determina n. 49 del 28.08.2023, revocata con il presente atto di determinazione;

12) di nominare, quale Rup/Dec (ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) dell'affidamento, il **dott. Vincenzo Caputo**, dipendente aziendale, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto affidamento dell'incarico e la rituale verifica del regolare andamento del conseguente rapporto negoziale con il Professionista designato;

13) di dare mandato al nominato Rup di provvedere ad approvvigionarsi e custodire agli atti la copia completa della Polizza R.C. professionale (ex art. 3, co. 5, lett. “e”), L. 148/2011), in corso di validità, del Professionista incaricato;

14) che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 – l'affidamento potrà essere formalizzato mediante sottoscrizione di copia della presente determina o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che varranno come “accettazione” e formale conclusione del contratto-disciplinare di affidamento dell'incarico professionale, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate, come integrate – nelle sole parti non disciplinate – dalla normativa tecnica di settore afferente l'esecuzione a “regola d'arte” degli incarichi di patrocinio processuale da parte e per mano degli avvocati del libero Foro;

15) che - a termini dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2013 (ancora applicabile, fino al 31.12.2023, in forza del disposto di cui all'art. 225, co. 2, del D.Lgs. 36/2023), delle «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134, e delle “*FAQ Anac in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)*” - la presente determina va pubblicata, a fini di “*pubblicità e trasparenza*”, sul «*Profilo committente*» (sito web aziendale), all'interno della Sezione «*Società trasparente*», Sottosezione «*Consulenti e collaboratori*»;

16) che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup/Dec (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al «*Responsabile dell'Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

«**EcoAmbiente Salerno SpA**»
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino